REGOLAMENTO (CEE) N. 1402/86 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura nelle isole al largo delle coste settentrionali e occidentali della Scozia, escluse le Western Isles (Ebridi esterne)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), in particolare l'articolo 18,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole devono essere prese in considerazione nella elaborazione della politica agricola comune ;

considerando che, per conseguire le finalità della politica agricola comune definite all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) e b), del trattato, devono essere adottate a livello comunitario disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di produzione nelle zone agricole più svantaggiate ;

considerando che, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 797/85, possono essere adottate misure specifiche volte a stimolare l'intero settore agricolo della regione interessata, in armonia con le eventuali azioni di sviluppo avviate contemporaneamente nei settori extragricoli e nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente ; che il Consiglio decide in merito a tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato ;

considerando che le isole situate al largo delle coste settentrionali e occidentali della Scozia sono classificate zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE (4) ; che le Ebridi esterne (Western Isles) beneficiano già di un programma di sviluppo integrato, in virtù del regolamento (CEE) n. 1939/81 (5) ;

considerando che la promozione dell'agricoltura nelle isole scozzesi, escluse le Ebridi esterne (Western Isles), è ostacolata da problemi particolarmente gravi, come la povertà del suolo e l'isolamento dal resto del paese, che rende ancora più gravosi i costi di trasporto, l'inadeguatezza delle strutture agrarie, il sistema del microfondo in alcune isole e gli scarsi ricavi procurati dalle attività agricole ;

considerando che in queste isole il miglioramento delle strutture agrarie è di fondamentale importanza per un aumento dei redditi agricoli ;

considerando che la promozione dell'agricoltura deve essere abbinata al miglioramento dell'infrastruttura agricola e alla realizzazione di pontili di sbarco e altra infrastruttura a terra ;

considerando che è necessaria l'installazione di frangivento, per proteggere i poderi e gli animali dai venti impetuosi che soffiano su queste isole ;

considerando che occorre migliorare le condizioni di abitazione, per incoraggiare la popolazione a restare nelle isole ;

considerando che, per incoraggiare gli agricoltori a sviluppare altre fonti di reddito, gli investimenti relativi a progetti di natura turistica e artigianale da realizzare nelle aziende agricole dovrebbero essere incoraggianti ;

considerando che il Consiglio riconosce la particolare importanza sul piano ambientale di alcune parti di queste isole ; che è d'uopo versare sovvenzioni agli agricoltori che concludano accordi di gestione per tutelare i siti di maggiore interesse o per conservare metodi colturali tradizonali ;

considerando che le disposizioni del titolo I del regolamento (CEE) n. 797/85 non sono applicabili adeguatamente alle isole in questione, a causa della debolezza delle strutture agricole locali e della elevata percentuale di agricoltori che praticano più attività ;

considerando che, è opportuno promuovere la realizzazione di questi obiettivi attraverso un'azione che combini questi vari elementi e sia attuata nel quadro di programmi ;

considerando che, in base a quanto precede, le misure in questione costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/85 (7) ;

considerando che spetta alla Commissione, previa consultazione del comitato permanente per le strutture agrarie, decidere in merito all'approvazione di un programma presentato dal governo del Regno Unito,

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(2) GU n. C 88 del 14. 4. 1986.
(3) Parere reso il 14 marzo 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 6.
(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(7) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Misure intese a promuovere l'agricoltura nelle isole al largo delle coste settentrionali e occidentali della Scozia, escluse le Western Isles (Ebridi esterne)

Articolo 1

1. Al fine di promuovere l'agricoltura nelle isole della Scozia situate al largo delle coste settentrionali e occidentali, escluse le Western Isles (Ebridi esterne), è istituita una misura specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85.

2. L'azione comune prevede che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », partecipi, in conformità delle condizioni e modalità di cui al titolo II, al finanziamento delle misure agricole di cui al paragrafo 3, che siano incluse in uno o più programmi elaborati dal governo del Regno Unito o dalle autorità designate a livello geografico pertinente ed approvati dalla Commissione.

3. L'azione comune da realizzare nelle regioni interessate comprende :

— misure per il miglioramento della struttura di produzione agricola, esclusi i premi concessi per unità di produzione ;
— l'installazione di frangivento per proteggere l'agricoltura ;
— misure per il miglioramento dell'infrastruttura agricola, in particolare :
  — l'installazione della rete di distribuzione della corrente elettrica e il raccordo alla rete di distribuzione di acqua potabile per le aziende agricole ed i paesi i cui abitanti vivono principalmente d'agricoltura ;
  — la costruzione ed il miglioramento di vie poderali e di comunicazione utilizzate soprattutto per l'agricoltura ;
— investimenti per pontili di sbarco e altre strutture a terra, ad uso degli agricoltori che esercitano più attività ;
— investimenti e miglioramento delle abitazioni rurali ;
— investimenti per progetti a carattere turistico o artigianale da realizzare da parte dell'agricoltore ;
— compensazioni agli agricoltori che concludono accordi di gestione per la protezione di siti che rivestono un'importanza particolare per l'ambiente ; queste compensazioni non devono essere superiori alle perdite di guadagno effettive subite in seguito alle restrizioni di gestione convenute ;
— la costituzione di un gruppo destinato ad incoraggiare la partecipazione al programma.

Articolo 2

Tutti programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono contenere almeno gli elementi seguenti :

1) una descrizione della situazione esistente, una descrizione degli obiettivi perseguiti, una stima dei costi e l'indicazione dei metodi di finanziamento ;

2) un calendario delle varie misure da attuare e una indicazione del loro carattere cumulativo, in seguito all'istituzione di un'azione comune implicante la partecipazione del Fondo ;

3) l'assicurazione che le azioni sono compatibili con la tutela dell'ambiente ;

4) una descrizione delle misure adottate ai fini di coordinamento con tutti gli altri programmi e provvedimenti atti ad influire sullo sviluppo dell'agricoltura nelle zone interessate ;

5) la dimostrazione che tutte le misure facenti parte dell'azione comune sono pienamente consone alle esigenze strutturali delle zone interessate.

Articolo 3

1. Il governo del Regno Unito trasmette alla Commissione tutti i programmi e le eventuali modifiche. La durata dei programmi deve essere almeno pari a quella dell'azione comune.

2. Su richiesta della Commissione, il governo del Regno Unito fornisce, oltre agli elementi di cui all'articolo 2, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5 di detto articolo, tutte le informazioni supplementari necessarie.

3. Secondo la procedura prevista all'articolo 8 e previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari, la Commissione formula un parere sui programmi e sulle eventuali modifiche.

TITOLO II

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 4

1. La durata dell'azione comune è limitata a cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del primo programma ai sensi dell'articolo 3.

2. Nel corso del quarto anno la Commissione presenta una relazione sullo svolgimento dell'azione comune. Prima dello scadere del periodo di cinque anni il Consiglio decide, su proposta della Commissione, dell'opportunità di prorogare l'azione comune.

3. Il costo di previsione dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a 25 milioni di ECU per il periodo indicato al paragrafo 1.

4. Si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 5

1. Sono imputabili al Fondo le spese sostenute dal Regno Unito nel quadro delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, fino a concorrenza di un importo di 62,5 milioni di ECU per il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Il Fondo rimborsa al Regno Unito il 40 % delle spese imputabili. Il rimborso delle misure concernenti le abitazioni rurali e la protezione dell'ambiente non può essere superiore al 20 % del rimborso. Il rimborso delle spese concernenti il gruppo di incoraggiamento al progetto non può essere superiore al 2 % del rimborso totale.

3. Non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento le spese di cui al paragrafo 1 che beneficiano di aiuto comunitari in virtù di altre azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 oppure di un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale o del Fondo sociale europeo.

Articolo 6

All'atto della valutazione del programma, la Commissione, d'intesa con il Regno Unito, stabilisce le modalità di comunicazione periodica delle informazioni sullo svolgimento del programma. Contemporaneamente, il Regno Unito designa gli organismi responsabili dell'esecuzione tecnica del programma.

Articolo 7

1. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dal Regno Unito nel corso di un anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo, corredate dell'informazione periodica di cui all'articolo 6.

2. Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il Fondo può concedere anticipi secondo le modalità di finanziamento decise dal Regno Unito e in base allo stadio di attuazione dei progetti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 8

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per le strutture agrarie è convocato dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato permanente per le strutture agrarie formula il proprio parere in merito a tali misure entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono comunicate immediatamente dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla data di detta comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL